b) di 0,45 DM/kg, quando il pollame è venduto spennato, svuotato, senza la testa e le zampe, ma con il cuore e il ventriglio;

Considerando che la Commissione può autorizzare lo Stato membro che ne faccia richiesta a diminuire l'ammontare dei prelievi risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 22;

Considerando che contemporaneamente la Commissione autorizza gli altri Stati membri a fissare, nei confronti di detto Stato, prelievi che compensino tale diminuzione;

Considerando che il mercato tedesco delle oche macellate è rifornito in grandissima proporzione da oche importate; che in detto Stato membro l'applicazione del regime dei prelievi al pollame macellato ha determinato un forte aumento dei dazi all'importazione di oche macellate; che per impedire un rialzo dei prezzi di questo prodotto, che è generalmente commercializzato solo durante il periodo natalizio, è opportuno diminuire i prelievi applicabili alle oche macellate all'importazione in Germania, conformemente alla richiesta tedesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le Repubblica federale di Germania è autorizzata a diminuire l'ammontare dei prelievi previsti negli articoli 3 e 4 del regolamento n. 22 per le importazioni di oche macellate (voce ex 02.02 della tariffa doganale comune)

a) di 0,47 DM/kg = 0,1178 u.c./kg, quando il pollame è venduto spennato, dissanguato, non svuotato, con la testa e le zampe;

b) di 0,45 DM/kg = 0,1132 u.c./kg, quando il pollame è venduto spennato, svuotato, senza la testa e le zampe, ma con il cuore e il ventriglio.

2. Il Governo della Repubblica federale di Germania comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la propria intenzione di procedere alla diminuzione di cui al paragrafo 1, almeno quattro giorni prima della data prevista per l'applicazione del prelievo diminuito.

Articolo 2

Finché la Repubblica federale di Germania si avvale dell'autorizzazione concessale dalla presente decisione, gli altri Stati membri sono autorizzati ad aumentare degli importi fissati nell'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, i prelievi intracomunitari applicabili all'importazione in provenienza dalla Repubblica federale di Germania dei prodotti menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1964.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1964.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1964

portante modifica alla decisione della Commissione del 20 dicembre 1963, che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia pèr il piombo greggio e per lo zinco greggio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(64/499/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 20 dicembre 1963 [1], con la quale la Repubblica italiana è stata autorizzata ad adottare misure di salvaguardia per il piombo greggio e lo zinco greggio comprendente, fra altro,

[1] GU n. 11 del 25. 1. 1964, pag. 145/64.

l'autorizzazione fino al 7 dicembre 1964 a mantenere nei confronti degli altri Stati membri un dazio doganale minimo specifico di 30 Lit./kg per il piombo greggio, a condizione di mantenere i dazi doganali sui rottami e cascami di piombo in vigore il 2 marzo 1960,

Vista la lettera del 28 febbraio 1964, con la quale la Repubblica francese ha fatto presente che gli attuali livelli dei dazi doganali italiani, sia sul piombo che sui rottami e cascami di piombo, provocano una distorsione di concorrenza sul mercato dei rottami e cascami di piombo mettendo in difficoltà gli approvvigionamenti dei settori utilizzatori ed in particolare il settore delle fonderie di seconda fusione, ed ha chiesto alla Commissione della C.E.E. di essere autorizzata a riscuotere una tassa sui rottami e cascami di piombo esportati in Italia dalla Francia,

Considerando che l'attuale differenza della protezione doganale italiana fra il piombo e i cascami e rottami di piombo determina un'anormale corrente di esportazione di rottami e cascami di piombo dalla Francia in Italia, la cui entità è avvalorata dalle seguenti cifre fornite dalle autorità della Repubblica francese:

Anno	Esportazioni in Italia
1961	1.479
1962	7.302
1963	7.482
1964 (primi 5 mesi)	2.499

Considerando che queste massicce esportazioni di rottami e cascami di piombo determinano in Francia una crisi specie nel settore delle fonderie di seconda fusione; che in effetti e a causa delle difficoltà incontrate da questo settore per i rottami e cascami di piombo, l'indice della produzione del settore stesso è passato da 100 nel 1959 a 50,9 nel 1963;

Considerando che il paragrafo 3 dell'articolo 226 del Trattato stabilisce che nella scelta delle misure in deroga al Trattato dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile « il funzionamento del mercato comune »;

Considerando che è opportuno mettere fine alle anormali correnti di commercio di rottami e cascami di piombo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana, riportando la differenza tra la protezione sul piombo metallo e la protezione sui rottami e cascami di piombo al livello di 8 Lit./kg, livello che raggiungerebbe tale differenza se le disposizioni del Trattato e delle decisioni di acceleramento fossero state integralmente applicate dall'Italia, tenuto conto di un prezzo di riferimento di 139,4 Lit./kg dei rottami e cascami esportati dalla Francia in Italia;

Considerando che il miglior mezzo per ottenere il risultato voluto è di fissare un minimo della riscossione doganale sui rottami e cascami di piombo; che, tenuto conto del minimo di 30 Lit./kg in vigore per il piombo, il minimo per i cascami e rottami di piombo risulterebbe di 22 Lit./kg,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione della Commissione del 20 dicembre 1963, che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per il piombo greggio e per lo zinco greggio, è modificata come segue:

« Le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono sottoposte alla condizione che la Repubblica italiana mantenga, nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi, i dazi doganali in vigore il 2 marzo 1960 sui cascami e rottami di piombo (voce 78.01 B della tariffa doganale italiana) e sui cascami e rottami di zinco (voce 79.01 B della tariffa doganale italiana), e riscuota sulle importazioni di rottami e cascami di piombo (voce 78.01 B della tariffa doganale italiana) dalla Repubblica francese un importo minimo di 22 Lit./kg netto, ferma restando l'aliquota del dazio in vigore al 2 marzo 1960. »

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN